

DETERMINA A CONTRARRE
(art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016)

Oggetto: Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l'affidamento dell'attività di supporto nella redazione dei Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica relativi a due interventi lungo la S.S n.38 "dello Stelvio"

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

PREMESSO CHE

- a)** nel 2026, in occasione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina d'Ampezzo, avranno luogo importanti gare olimpiche in diversi comuni dell'Alta Valtellina;
- b)** al fine di rendere di facile accesso i siti ove avranno luogo le manifestazioni olimpiche, la S.S n. 38 "dello Stelvio", classificata come R1 (interesse regionale di primo livello), risulta essere un'arteria di primaria importanza;
- c)** la predetta S.S n.38 "dello Stelvio" presenta ad oggi alcuni punti critici *(i)* nel Comune di Sondrio, in corrispondenza della rotatoria di accesso al polo commerciale e produttivo sito nell'adiacente Comune di Castione Andevenno, di cui alla pk 34+300, nonché *(ii)* nel Comune di Montagna in Valtellina, in corrispondenza del passaggio a livello della linea ferroviaria Sondrio-Tirano, di cui alla pK 40+700;
- d)** le criticità delle aree di cui alla precedente lettera c) sono risolte nell'ambito della progettazione di potenziamento dell'accesso alla Valtellina sviluppata da ANAS su incarico di Regione Lombardia e finanziata dalla "Legge Valtellina" (L. n. 102/1990);
- e)** tale progetto, tuttavia, non risulta perseguibile in tempo utile per l'espletamento dell'evento olimpico, rendendo pertanto necessario sviluppare soluzioni di tipo puntuale utili a risolvere le maggiori criticità, ma al contempo tali da non precludere la fattibilità degli interventi progettati da ANAS;
- f)** la necessità, in vista dei giochi olimpici invernali 2026, di intervenire sui punti critici di cui alla precedente lettera c) è stata inclusa anche nella comunicazione del 9 ottobre 2019 di Regione Lombardia al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto, tra l'altro, le opere infrastrutturali essenziali al fine di garantire una piena accessibilità ai siti interessati dalle anzidette Olimpiadi invernali 2026;

- g) al fine di intervenire comunque per risolvere le criticità relative alle aree di cui alla precedente lettera c), in data 31 marzo 2020 Regione Lombardia e Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito “**CAL**” o la “**Società**”) hanno sottoscritto uno specifico Accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, con il quale individuano **CAL**, in qualità di società partecipata direttamente da ANAS e indirettamente da Regione Lombardia nonché operante nel campo delle infrastrutture viarie, come soggetto incaricato della redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (di seguito “**PFTE**”) degli interventi di adeguamento lungo la S.S n.38 “dello Stelvio”, consistenti, più nello specifico, (i) nella realizzazione di una nuova intersezione stradale a livelli separati nei Comuni di Sondrio e di Castione Andevenno, in sostituzione della rotatoria esistente alla pK 34+300 di accesso al polo commerciale e produttivo sito nel predetto Comune di Castione Andevenno e (ii) nella realizzazione di un nuovo attraversamento della linea ferroviaria Sondrio-Tirano nel Comune di Montagna in Valtellina, in alternativa al passaggio a livello esistente alla pK 40+700 (entrambi di seguito “**Interventi**”);

PREMESSO ALTRESÍ CHE

- h) la dotazione organica di personale tecnico in capo a **CAL** non consente l’espletamento integralmente interno di tale attività di progettazione e di espletamento delle indagini e dei sondaggi previsti, dal momento che le capacità tecnico-specialistiche richieste eccedono le competenze ordinarie riferibili alle funzioni di **CAL** e desumibili dall’attuale configurazione organizzativa, oltre che dai profili professionali del personale a disposizione;
- i) ai fini di svolgere quanto indicato nella precedente lett. g), **CAL** necessita pertanto di affidare a soggetti esterni qualificati l’attività di supporto nella redazione dei **PFTE** relativi agli **Interventi**;
- j) il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato di suddividere l’affidamento dell’anzidetta attività di supporto nella redazione dei **PFTE** in n. 2 Lotti prestazionali e, segnatamente:
- 1) **Lotto 1**, avente ad oggetto l’attività di supporto alla redazione del **PFTE** relativo all’intervento consistente nella realizzazione di una nuova intersezione stradale a livelli separati nei Comuni di Sondrio e di Castione Andevenno, il cui CPV più corrispondente è il 71300000-1 “*Servizi di ingegneria*”, secondo quanto meglio specificato nello Schema di contratto – Lotto n. 1 allegato alla presente *sub* 4, anche in ordine alle relative tempistiche di espletamento;
 - 2) **Lotto 2**, avente ad oggetto l’attività di supporto alla redazione del **PFTE** relativo all’intervento consistente nella realizzazione di un nuovo attraversamento della linea ferroviaria Sondrio-Tirano nel Comune di Montagna in Valtellina, il cui CPV più

corrispondente è anch'esso il 71300000-1 "Servizi di ingegneria", secondo quanto meglio specificato nello Schema di contratto – Lotto n. 2 allegato alla presente *sub* 5, anche in ordine alle relative tempistiche di espletamento;

- k)* più precisamente, l'affidamento riguarda la predisposizione degli elaborati specialistici e progettuali dei **PFTE** degli **Interventi** secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché nello svolgimento delle necessarie indagini, sondaggi, rilievi e misurazioni. In particolare, sulla base degli Schemi indicativi degli Interventi redatti da **CAL** e condivisi da Regione Lombardia e ANAS S.p.A., gli elaborati progettuali da predisporre con riguardo a ciascun Lotto sono quelli risultanti dal combinato disposto degli artt. 23, comma 3 e 216, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Pertanto, in base alle disposizioni transitorie di cui all'art. 216, c. 4, del D.Lgs. n. 50/2016, gli elaborati progettuali da redigere sono anche quelli previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli articoli da 17 a 23 del DPR n. 207/2010, come puntualmente indicati all'art. 2.2 degli Schemi di contratto del Lotto 1 e del Lotto 2;
- l)* tutti i documenti elaborati durante l'esecuzione dei contratti relativi al **Lotto 1** ed al **Lotto 2** resteranno di piena ed esclusiva proprietà di **CAL** che si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione e potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione. **CAL** si riserva altresì di apportare a tali elaborati ogni modifica e/o integrazione ritenuta opportuna ai fini della redazione dei **PFTE** degli **Interventi**;
- m)* qualora nel corso della durata dei contratti relativi al **Lotto 1** ed al **Lotto 2** entri in vigore il regolamento di cui all'art. 216 comma 27-*octies* del D.Lgs. n. 50/2016 (il "**Regolamento**") o altra normativa sopravvenuta, applicabile con riferimento ai **PFTE** che **CAL** è incaricata di predisporre, ciascun Affidatario dovrà altresì predisporre/aggiornare gli elaborati oggetto del relativo contratto secondo quanto previsto dal Regolamento/dalla suddetta normativa sopravvenuta, senza la corresponsione di un ulteriore corrispettivo;

DATO ATTO CHE

- n)* il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto dell'Area Tecnica, ha stimato che i Contratti relativi al **Lotto 1** ed al **Lotto 2** avranno durata di un anno e che in particolare, quanto al **Lotto 1**, le prestazioni oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite nel termine di n. 115 (centoquindici) giorni solari consecutivi e, quanto al **Lotto 2**, nel termine di n. 135 (centotrentacinque) giorni solari consecutivi decorrenti, per entrambi i lotti, dalla data in cui si svolgerà la prima riunione con **CAL** di cui all'art. 2.19 degli Schemi di contratto relativi a ciascun lotto; per entrambi i lotti saranno fatti salvi i termini intermedi di cui all'art. 2.13 degli Schemi di contratto di ciascun lotto e le eventuali ulteriori prestazioni previste dall'art. 2.7 dei medesimi Schemi di contratto;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE

- o) il Responsabile Unico del Procedimento ha stimato un importo complessivo dell'appalto per i due lotti pari ad **Euro 513.581,91 (cinquecentotredicimilacinquecentottantuno/91; base d'asta)**, oltre I.V.A. nelle misure di legge e oneri previdenziali e assistenziali;
- p) in particolare, quanto al **Lotto 1**, l'importo a base d'asta soggetto a ribasso è pari ad **Euro 206.212,66 (duecentoseimiladuecentododici/66)**, di cui (i) **Euro 186.135,42 (centottantaseimilacentotrentacinque/42)** a titolo di corrispettivo per il supporto alla progettazione ed (ii) **Euro 20.077,24 (ventimilasettantasette/24)** a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di indagini e sondaggi, come risulta dal prospetto allegato *sub 1*;
- q) quanto al **Lotto 2**, l'importo a base d'asta soggetto a ribasso è pari ad **Euro 307.369,25 (trecentosetteemilatrecentosessantanove/25)**, di cui (i) **Euro 277.665,92 (duecentosettantasettemilaseicentosessantacinque/92)** a titolo di corrispettivo per il supporto alla progettazione ed (ii) **Euro 29.703,33 (ventinovemilasettecentotré/33)** a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di indagini e sondaggi, come risulta dal prospetto allegato *sub 2*;
- r) il Responsabile Unico del Procedimento ha calcolato l'importo stimato in base alle prestazioni richieste, tenuto conto, quanto alle prestazioni consistenti nelle attività di supporto alla progettazione, del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 n. 101941 recante "*Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice*" (di seguito, "**D.M. 17 giugno 2016**"), come risulta dai prospetti allegati (*cf.* Allegato 1 ed Allegato 2);
- s) inoltre, il Responsabile Unico del Procedimento, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D.M. 17 giugno 2016 ed in considerazione dell'importo stimato delle opere (**Euro 14.000.000** quanto al **Lotto 1** ed **Euro 21.000.000** quanto al **Lotto 2**), ha determinato l'importo delle spese e degli oneri accessori relativi alle predette attività di supporto alla progettazione per interpolazione lineare tra i parametri numerici indicati dal citato art. 5, comma 1. Il Responsabile Unico del Procedimento, pertanto, ha quantificato il predetto importo per spese ed oneri in misura pari al 16,88% del compenso quanto al **Lotto 1** ed in misura pari al 12,50% del compenso quanto al **Lotto 2**, confermando per entrambi i lotti la percentuale massima ricavata mediante interpolazione lineare (*cf.* Allegato 1 ed Allegato 2);
- t) il Responsabile Unico del Procedimento non ha rinvenuto, nelle tavole allegate al citato D.M. 17 giugno 2016, prestazioni cui ricondurre in via analogica, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 1 dell'anzidetto decreto, le attività consistenti nell'esecuzione di indagini e sondaggi propedeutici alla progettazione. Inoltre, il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto non applicabile l'art. 6, comma 2 del D.M. 17 giugno 2016 con riferimento a tali attività, non trattandosi di prestazioni intellettuali ma di lavorazioni riconducibili alle voci dei prezziari in uso. Pertanto, il corrispettivo relativo a tali prestazioni è stato determinato, con riferimento ad

entrambi i lotti, applicando il prezzario ANAS 2020 ossia il prezzario di riferimento per i lavori stradali più aggiornato ed applicato a livello nazionale, come risulta dai prospetti allegati (*cf.* Allegato 1 ed Allegato 2);

- u) quanto alle spese generali relative alle prestazioni di cui alla precedente premessa t), il Responsabile Unico del Procedimento, per ragioni di uniformità, ha ritenuto di applicare le medesime percentuali utilizzate per le attività di supporto alla progettazione;

RICHIAMATI

- v) il D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche il “**Codice**”) come da ultimo modificato dal D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) in vigore dal 19 aprile 2019 come convertito, con modificazioni, con Legge 14 giugno 2019, n. 55;
- w) l’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 relativo ai “*Principi per l’aggiudicazione*”;
- x) l’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina “*Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*” e le Linee Guida n. 3 in tema di “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*” approvate dall’ANAC in data 26 ottobre 2016 e aggiornate con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
- y) l’art. 24 comma 1 del D.Lgs. n. 50/16 secondo cui le prestazioni relative alla progettazione sono espletate “*a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti*”;
- z) le Linee Guida n. 1 da ultimo aggiornate con delibera del Consiglio dell’ANAC n. 417 del 15 maggio 2019, recante “*Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria*”, nel cui ambito sono ricondotte le “*Attività di supporto alla progettazione*” ai sensi del relativo art. 5.1 della Sez. III;
- aa) l’art. 31, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale i servizi di architettura e ingegneria vengono affidati “*secondo le procedure di cui al presente codice*”;
- bb) l’art. 157, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, per effetto del quale i servizi di architettura e ingegneria “*che non rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo, dell’articolo 23 ... di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35, sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV*” del Codice;
- cc) l’art. 35, comma 1, lett. c) del Codice, secondo cui la soglia di rilevanza comunitaria per l’affidamento di servizi da parte di amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali è pari ad Euro 214.000,00;
- dd) l’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a Euro 40.000 sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

- ee)** il “*Disciplinare di gara per l’affidamento con procedura aperta di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a € 100.000 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo*”, approvato dall’ANAC ai sensi dell’art. 213, comma 2 del Codice con delibera n. 723 del 31 luglio 2018, depositata l’1 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 186 dell’11 agosto 2018 (di seguito il “**Bando-tipo n. 3**”);
- ff)** l’art. 71 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “*al fine di agevolare l’attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell’ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi ... Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo*”;
- gg)** l’art. 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti utilizzino le tabelle dei corrispettivi, approvate con decreto del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quale “*criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara di affidamento*” delle attività di progettazione e di cui all’art. 31, comma 8 del Codice;
- hh)** il D.M. 17 giugno 2016 n. 101941 contenente le tabelle dei corrispettivi per i servizi di architettura e di ingegneria ai sensi dell’art. 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
- ii)** l’art. 46, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, che individua gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria;
- jj)** l’art. 24, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “*Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista*”;
- kk)** l’art. 216, comma 27-octies del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui “*Nelle more dell’adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione (...)*”;
- ll)** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263, avente ad oggetto il “*Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli*

operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

mm) l'art. 105, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 in base al quale *“Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture”;*

nn) l'art. 1, comma 8 della Legge n. 55 del 14 giugno 2019, in base al quale *“Nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. n. 50/2016, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'art. 105, co. 2, del medesimo Codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltante nel bando di gara e non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture”;*

oo) la Sentenza della Corte di Giustizia della UE – sez. V (CGUE) del 26 settembre 2019 (causa C-63/18) in base alla quale il limite quantitativo al subappalto, pari al 30% nel momento in cui è stata posta la domanda pregiudiziale, imponendo una limitazione alla facoltà di ricorrervi per una parte del contratto fissata in maniera astratta e in una determinata percentuale dello stesso, a prescindere dalla possibilità di verificare le possibilità di eventuali subappaltatori e senza menzione alcuna del carattere essenziale delle prestazioni di cui si tratterebbe, si pone in contrasto con gli obiettivi di apertura alla concorrenza e di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici;

pp) l'atto di segnalazione dell'ANAC n. 8 del 13 novembre 2019 in base al quale in attesa di una modifica della disciplina nazionale in tema di subappalto che rispetti i principi stabiliti dalla sentenza della Corte di Giustizia della precedente lettera oo), evidenzia che la suddetta sentenza non sembrerebbe vietare la limitazione in sé del subappalto, ma richiede di motivare un eventuale limite al subappalto in relazione allo specifico contesto di gara, considerando ad esempio il settore economico di riferimento, la natura (principale/prevalente o accessoria) della prestazione, il valore e la complessità del contratto;

CONSIDERATO CHE

qq) sulla base degli schemi progettuali posti a base di gara, valutata sia l'importanza del peso percentuale della componente infrastrutturale (50% del valore presunto delle opere nel caso del **Lotto 1**; 71% del valore presunto delle opere nel caso del **Lotto 2**), sia la natura prettamente viabilistica degli interventi da progettare, anche con riferimento all'art. 51 del R.D. n. 2537/1925, il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato, con riferimento a ciascun lotto, che la prestazione debba essere eseguita da un Ingegnere civile abilitato

all'esercizio della professione di ingegnere e iscritto alla sezione A, settore A, del relativo Ordine Professionale, fermo restando che ciascun concorrente potrà incrementare il gruppo di lavoro con ulteriori professionalità;

- rr)** il Responsabile Unico del Procedimento ha altresì ritenuto che ai fini della presentazione dell'offerta non sia necessario un preventivo sopralluogo sulle aree interessate dagli **Interventi**, in considerazione del tipo di prestazioni che saranno oggetto di affidamento – consistenti nel solo supporto alla redazione di **PFTE** – e del fatto che tali aree non risultano comunque intercluse e sono pertanto liberamente accessibili;
- ss)** il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato di ammettere il subappalto nei limiti del 40% dell'importo complessivo di ciascun lotto, considerato che le indagini, i sondaggi, i rilievi e le misurazioni, che costituiscono le attività prevalenti con riferimento alle quali si ricorre generalmente al subappalto, costituiscono circa il 10% dell'importo complessivo di ciascun lotto;
- tt)** il Responsabile Unico del Procedimento ha individuato i requisiti di idoneità, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica e professionale, come indicati rispettivamente ai punti 7.1, 7.2 e 7.3 del Disciplinare di gara al quale integralmente si rinvia, a garanzia della qualità della prestazione offerta e della serietà dell'offerente, in ragione della sua effettiva esperienza e della sua capacità di svolgere, in concreto, le prestazioni oggetto di affidamento, al fine di tutelare al meglio l'interesse pubblico alla regolare esecuzione delle prestazioni richieste. In particolare, con riferimento al requisito del fatturato globale minimo, il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato di richiedere un fatturato minimo pari al doppio dell'importo a base di gara, a garanzia della serietà e solidità del concorrente, considerata l'importanza dell'affidamento in oggetto, relativo alla realizzazione di lavori per le prossime Olimpiadi invernali in Valtellina, con riferimento alle quali è fondamentale il rispetto del cronoprogramma finalizzato alla realizzazione degli interventi. Inoltre, con riferimento all'elenco dei servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto di richiedere che l'operatore economico abbia eseguito servizi per un importo almeno pari a 2 (due) volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID e, con riferimento ai servizi "di punta", che l'operatore economico abbia eseguito due servizi per lavori analoghi, per ogni categoria e ID, di importo almeno pari a 0,80 volte il valore della medesima, a garanzia dell'effettiva esperienza e capacità dell'offerente di svolgere la prestazione oggetto dell'affidamento garantendo perfetta e regolare esecuzione del servizio, in considerazione (i) della necessità di tutelare al meglio l'interesse pubblico, (ii) dell'importanza primaria – a livello trasportistico e di collegamento locale e regionale – rivestita dall'arteria stradale oggetto dell'intervento e (iii) dell'imprescindibile necessità di rispettare le tempistiche realizzative

dell'intervento in vista delle Olimpiadi invernali del 2026;

uu) l'appalto in oggetto verrà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Le offerte saranno valutate secondo quanto puntualmente indicato dal Disciplinare di gara, al quale interamente si rinvia;

CONSIDERATO INFINE CHE

vv) per l'affidamento dell'appalto in oggetto, avente importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, verrà espletata una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, esperita e condotta prevalentemente attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica Sintel, secondo le modalità tecniche contenute nel Manuale Sintel per la partecipazione alle procedure di gara;

ww) il Disciplinare di gara (*cf.* Allegato 6) è stato redatto secondo il Bando-tipo n. 3 di cui alla precedente lettera ee), al quale sono stati apportati i necessari adattamenti derivanti dallo svolgimento della procedura in oggetto secondo modalità telematiche oltre che dalle modifiche e integrazioni normative sopravvenute rispetto alla pubblicazione del suddetto Bando-tipo, anche in conformità a quanto previsto nel comunicato del Presidente dell'ANAC del 23 ottobre 2019;

xx) la conformità al Bando-tipo n. 3 deve essere intesa in senso sostanziale e non materiale, cosicché – secondo un approccio non formalistico – non costituisce deroga al Bando-tipo n. 3 la previsione di una *lex specialis* che sia la più chiara possibile in ordine agli adempimenti richiesti agli operatori economici, anche in relazione alla previsione di un modello dichiarativo integrativo del Documento di gara unico europeo (“**DGUE**”) che l'ANAC non ha predisposto;

yy) il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto di inserire nel Disciplinare di gara ulteriori clausole, non previste nel Bando-tipo n. 3, ritenute necessarie o comunque opportune in relazione al principio generale del *clare loqui* cui ogni Disciplinare di gara deve ispirarsi. Neppure in tal caso può parlarsi di deroga al citato Bando-tipo n. 3, ma di sua ultronea integrazione sempre *secundum legem*;

zz) ferme le modifiche di cui alle precedenti lettere ww), xx) e yy), il Responsabile Unico del Procedimento ritiene che il Bando-tipo n. 3 evidenzia profili di nullità e di illegittimità che si ripercuoterebbero sulla procedura in oggetto, determinando motivi di ricorso favorevole per gli operatori economici;

aaa) secondo quanto riportato nella “nota illustrativa” dell'ANAC relativa al Bando-tipo n. 1, approvato con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, “*nei limitati casi in cui le stazioni appaltanti lo ritengano necessario, sono consentite eventuali deroghe alle disposizioni*

obbligatorie, purché non in contrasto con le norme di legge e purché adeguatamente sostenute da espressa motivazione nella delibera a contrarre (art. 71 ult. per. Codice)”;

bbb) il Responsabile Unico del Procedimento, nell’ambito delle proprie attribuzioni, ha pertanto ritenuto di introdurre nel Disciplinare di gara relativo alla procedura in oggetto (Allegato 6) alcune deroghe al Bando-tipo n. 3 che di seguito si riportano corredate dalla relativa motivazione:

- 1) è stata eliminata la clausola per cui non sarebbero ammissibili chiarimenti telefonici, in quanto trattasi di previsione non obbligatoria in relazione a quanto previsto dal Codice, e che potrebbe sottrarre all’operatore economico una modalità di comunicazione più immediata ed utile, senza che si leda la *par condicio* rispetto agli altri concorrenti (*cf.* punto 2.2);
- 2) il valore stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice, è stato indicato al netto di oneri previdenziali ed assistenziali, dal momento che, a mente del citato art. 35 comma 4, occorre sempre riferirsi al “valore imponibile”, anche ai fini della verifica del superamento della soglia di rilevanza comunitaria (*cf.* punto 4.2);
- 3) è stata eliminata la previsione per cui i consorzi stabili sarebbero tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, trattandosi di una mera facoltà e non di un obbligo per tali consorzi, che, in quanto dotati di una comune struttura di impresa, possono eseguire l’appalto anche in proprio e non necessariamente tramite le proprie consorziate (*cf.* punto 5);
- 4) è stata eliminata la clausola per cui non sarebbe sanabile – e costituirebbe quindi causa di esclusione dalla gara – la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Per giurisprudenza consolidata, infatti, non è configurabile un’ipotesi di nullità del contratto di avvalimento qualora una parte dell’oggetto del contratto medesimo, anche se non puntualmente determinata, sia comunque determinabile dal tenore complessivo del documento (*cf.* Cons. Stato, Ad. Plen., 4 novembre 2016, n. 23; in tal senso, *cf.* punto 8);
- 5) è stato previsto che il Responsabile Unico del Procedimento “proponga l’esclusione” (anziché “escluda”), ai sensi degli artt. 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, delle offerte che risultino complessivamente inaffidabili, in quanto il Responsabile Unico del Procedimento, nell’ambito della struttura di **CAL**, non ha poteri di rappresentanza della Stazione Appaltante e, pertanto, non può procedere direttamente all’esclusione (*cf.* punto 23);
- 6) ai sensi dell’art. 9, comma 1 della deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, non è richiesto il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) della deliberazione dell’Autorità

per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20.12.2012 (*cf.* punti 15.2 e 15.3);

- 7) è stata eliminata la previsione per cui, in caso di raggruppamento temporaneo orizzontale, la mandataria dovrebbe possedere in misura maggioritaria il requisito dei due servizi “di punta”, trattandosi di requisito non frazionabile (*cf.* punto 7.4);

VISTI

- ccc)** la Delibera del Consiglio di Amministrazione di **CAL** dell'11 giugno 2019 ed i poteri conferiti all'Amministratore Delegato, il Dott. Gianantonio Arnoldi;
- ddd)** l'atto del 9 marzo 2020 (Prot. AD-090320-00004), con cui l'ing. Carlo Mangiarotti è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento in oggetto;
- eee)** la Richiesta di Attivazione dell'Ufficio Gare e Contratti;
- fff)** la documentazione di gara relativa alla procedura in oggetto, da intendersi quale parte integrante e sostanziale della presente determina a contrarre;

DETERMINA

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate:

- 1) di procedere all'esperimento della procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l'affidamento dell'attività di supporto nella redazione dei Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica relativi a due interventi lungo la S.S n.38 “dello Stelvio”;
- 2) di approvare la procedura di affidamento descritta e l'inquadramento normativo di riferimento, così come individuati dalla presente determina;
- 3) di stabilire l'importo di **Euro 513.581,91** (**cinquecentotredicimilacinquecentottantuno/91**) oltre I.V.A. nelle misure di legge ed oneri previdenziali ed assistenziali, di cui **Euro 206.212,66** (**duecentoseimiladuecentododici/66**) per il Lotto 1 ed **Euro 307.369,25** (**trecentosettemilatrecentosessantanove/25**) per il Lotto 2, quale importo complessivo stimato per l'affidamento in oggetto per le durate contrattuali previste dalla precedente lettera n);
- 4) di approvare, per motivi di legittimità, le deroghe al Bando-tipo n. 3 di cui alla precedente premessa bbb), come sopra individuate;
- 5) di dare atto che, per il resto, il Disciplinare di gara allegato *sub* 6 è sostanzialmente conforme al Bando-tipo n. 3 dell'ANAC, al Codice nonché ai principi del diritto comunitario in materia;
- 6) di definire e regolamentare la procedura di affidamento dell'appalto in oggetto, compresi i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché la modalità di

realizzazione del medesimo, inclusi gli elementi essenziali del contratto, secondo quanto prescritto nella documentazione di gara;

- 7) di approvare, con la presente determina, tutta la documentazione di gara elencata al punto precedente;
- 8) di dare notizia dell'affidamento in oggetto mediante le pubblicazioni di legge.

Allegati:

- 1) Calcolo dell'importo stimato – Lotto n. 1;
- 2) Calcolo dell'importo stimato – Lotto n. 2;
- 3) Bando di gara;
- 4) Schema di contratto – Lotto n. 1;
- 5) Schema di contratto – Lotto n. 2;
- 6) Disciplinare di gara.

Milano, 12 giugno 2020

Il Responsabile Unico del Procedimento e chi adotta il provvedimento dichiarano che non sussistono motivi di conflitto di interesse neppure potenziale ai sensi dell'art. 6bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

L'Amministratore Delegato

(Dott. Gianantonio Arnoldi)

- *OMISSIS* -

Il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato la sussistenza delle condizioni di legge necessarie per l'affidamento oggetto della presente determina.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Carlo Mangiarotti)

- *OMISSIS* -

Il Direttore Amministrativo ha accertato la sussistenza della copertura finanziaria per l'affidamento oggetto della presente determina.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

Il Direttore dell'Area Amministrativa

(Ing. Giacomo Melis)

- *OMISSIS* -

Data di pubblicazione: 2 settembre 2020